

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

R.G. 551/13
C.A.N. 1762/14
R.E.P. 2002/14

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Enrico Della Fina Presidente
dott. Maria Alvau Consigliere relatore
dott. Ombretta M. Salvetti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

23 OTT. 2014

Nel processo di appello n. 551/2013 R.G.
avente ad oggetto: protezione internazionale
promosso da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ornella Fiore, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti

-parte appellante

contro

Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la prefettura di Torino, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

-parte appellata

Udienza collegiale del giorno: 16.5.2014

CONCLUSIONI

PER PARTE APPELLANTE

Ogni diversa istanza disattesa e reietta, voglia la Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza impugnata:

-in via principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato in data 27.3.2012 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la prefettura di Torino, in quanto inesistente, nullo, illegittimo immotivato, infondato o come meglio ritiene, accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa

1) w g



esecutiva in Italia con legge 722/54, e degli artt. 2 lett. e) e 11 D.lgs n. 251/2007, lo status di rifugiato in capo al ricorrente , [REDACTED];

in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente [REDACTED] al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett g) e 17 D. lgs n.251/2007.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.

PER PARTE APPELLATA

Respingersi l'appello perché infondato. Vinte le spese.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Con provvedimento del 26.4.2012 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Torino- decideva di non riconoscere la protezione internazionale al sig. [REDACTED], nato a Kaduna (Nigeria) il 27.5.1993, proveniente dalla Libia, e trasmetteva gli atti al Questore di Torino per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998.

Il signor [REDACTED] impugnava il provvedimento , chiedendo al Tribunale di Torino sia di disapplicare il provvedimento, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato e infondato, sia di accertare, in via principale, lo status di rifugiato , ed in subordine, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria.

All'esito del procedimento, svolto in contumacia della parte resistente, il Tribunale respingeva le domande con l'ordinanza del 22.2.2013.

Il sig. [REDACTED] ha proposto appello, ribadendo le domande, ed il Ministero dell'Interno, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello.

2. Il primo motivo dell'appello, sviluppato con difese esposte da pag. 5 a pag. 11, riguarda l'ordinanza impugnata.

L'appellante lamenta sia l'erroneità della motivazione, a suo dire conseguente alla carente informazione sulle caratteristiche dei disordini esistenti nel suo paese d'origine, sia l'erronea interpretazione delle norme applicabili al caso di specie (artt. 7 ss, 14 lett. c) d.lvo n. 251/07 e art. 8 della Direttiva 2004/83/CE del 29.4.2004).

Orbene, la Commissione ed il Tribunale non hanno dubitato sulla credibilità del sig. [REDACTED], il quale ha sempre narrato di essere musulmano e di avere lasciato il paese a causa della difficile situazione esistente nel nord della Nigeria, e soprattutto nei luoghi in cui aveva vissuto prima di partire per la Libia(città di Kaduna , che si trova nell'omonimo Stato, e luogo di nascita ove ha vissuto il sig. [REDACTED] prima di trasferirsi a Jos, presso la sorella, dopo la morte dei genitori).

2) u p



Il Tribunale ha respinto le domande di riconoscimento dello stato di rifugiato e di avente diritto alla protezione sussidiaria perché ha ritenuto che non sussistessero i presupposti indicati dalla legge, considerato che le caratteristiche dei disordini riconducibili al fondamentalismo islamico non assumevano la dimensione di violenza diffusa e generalizzata, condividendo il giudizio espresso sul punto dalla Commissione.

Il Tribunale ha precisato che dai mezzi di informazione non risultava che gli attacchi ai cristiani, da parte del gruppo capeggiato da Boko Haram, e che le rappresaglie da parte dei cristiani nei confronti dei musulmani, fossero di dimensioni tali da coinvolgere l'intero territorio nigeriano in una situazione di violenza generalizzata.

L'appellante sostiene che, in realtà, i disordini esistenti in Nigeria, ancora attualmente, siano gravi e diffusi, soprattutto nel nord del paese, in cui si trova la città di origine.

Con un ulteriore argomento l'appellante sostiene che, non avendo l'Italia operato la scelta, consentita dall'art. 8 primo comma della Direttiva 2004/83/CE, di negare la protezione quando in una parte del territorio del paese d'origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi di subire danni, il riferimento da parte del Tribunale alla situazione dell'intero territorio della Nigeria non sia corretto.

L'appellante ha allegato alla comparsa conclusionale documentazione aggiornata sulla situazione della Nigeria.

La parte appellata sostiene che l'ordinanza sia adeguatamente e correttamente motivata, che l'onere della prova dei fatti gravi, comunque, sull'interessato, che l'interessato non si era allontanato dalla Nigeria per il timore di subire gravi persecuzioni per i motivi indicati dalla legge, ad opera di soggetti "lato sensu pubblici", che i disordini nelle zone di Kaduna e Jos non avevano le caratteristiche della violenza diffusa e generalizzata.

Orbene, premesso che la provenienza del sig. [REDACTED] da uno stato del Nord della Nigeria è pacifica, la Corte ritiene che la decisione del Tribunale di non riconoscere lo status di rifugiato debba essere confermata.

Ed invero i fatti narrati ed i timori esposti dal sig. [REDACTED] durante le due audizioni, sottolineati con le difese dell'appello, non corrispondono a concreti timori di persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art. 8 del D. lgs n. 251/2007 (al Tribunale il sig. [REDACTED] ha dichiarato "io ho paura che ogni volta che succede un problema tra musulmani e cristiani ci sia una rappresaglia"): il sig. [REDACTED] teme solo di subire danni alla incolumità personale a causa dei conflitti esistenti nel suo paese di origine.

L'appellante ha citato gli attacchi del gruppo capeggiato da Boko Haram e le reazioni dei cristiani, le rappresaglie subite dalla popolazione musulmana anche da parte delle autorità, ed il suo timore

3) ue 9



coincide con quello che può nutrire qualsiasi altro soggetto che dovesse recarsi nei luoghi in cui egli ha vissuto, in quanto è stato sottolineato che per qualunque cittadino, musulmano o cristiano residente in quell'area, sussiste il concreto ed elevato pericolo per l'incolumità.

L'appellante, pertanto, non ha indicato circostanze personali, che possano far configurare il concreto rischio di una persecuzione in caso di rientro.

Ne consegue la mancanza del requisito necessario per il riconoscimento dello stato di rifugiato (il cd "fumus persecutionis"), che differenzia e giustifica la forma di protezione più ampia rispetto alla protezione sussidiaria (con la sentenza n. 6503 del 20.3.2014 la Cassazione ha sottolineato il diverso grado di personalizzazione del rischio che caratterizza i due istituti).

3. L'appello è fondato per quanto riguarda la respinta domanda di protezione sussidiaria, in quanto la Corte ritiene che, allo stato, le condizioni esistenti nel Nord della Nigeria corrispondano a quelle previste dall'art. 14 lettera c) del dlvo n. 251/2007, e che non vi sia la possibilità di ricevere protezione da parte dello Stato o di altre organizzazioni .

E' notorio che da tempo nel nord del paese si siano verificati gravi e ripetuti episodi di violenza, di natura religiosa e non religiosa, con cruenti attacchi da parte del gruppo armato, capeggiato da Boko Haram, che l'esercito tenta di fronteggiare (dalle sentenze prodotte risultano attentati di matrice terroristica nel 2010-2011-2012) .

L'appellante ha richiamato il contenuto della risoluzione sulla situazione della Nigeria adottata dal Parlamento Europeo il 15.3.2012, in cui vi è il riferimento agli attacchi compiuti dai terroristi islamici capeggiati da Boko Haram ed alle violente risposte della polizia e delle forze armate nigeriane.

L'appellante ha prodotto anche il rapporto di Amnesty International 2013, in cui sono descritti gli attentati di Boko Haram (oltre 1000 persone uccise nel corso di attacchi armati contro stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici, sedi di giornali, con vittime di religione musulmana e , cristiana, giornalisti, politici, poliziotti e soldati), e le reazioni delle forze governative(le forze di sicurezza nigeriane- Jtf- avevano reagito con attacchi armati che erano vere e proprie spedizioni punitive, raid in cui erano rimaste coinvolte persone estranee al conflitto-erano state distrutte case di abitanti di almeno cinque comunità, nel corso di un attacco contro una stazione di polizia erano stati uccisi i dipendenti di un distributore-).

Dal sito www.Internazionale.it, consultato dalla Corte, risulta che nel nord della Nigeria la situazione non è migliorata nell'anno 2014 : nell'agosto 2014 A.I. ha denunciato crimini ed esecuzioni sommarie eseguite dall'esercito nigeriano per contrastare il gruppo estremista, il 17.9. vi è stato un attentato ad una scuola di Kano, nel settembre 2014 si sono verificati violenti

u) u q



combattimenti nello Stato del Borno- a Bama(le milizie di Boko Haram hanno lanciato un'offensiva contro l'esercito nigeriano).

I gravi fatti sopra descritti possono essere qualificati vero e proprio conflitto armato, secondo l'interpretazione data Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 285-2012, richiamata dalla Cassazione con la sentenza n. 6503/2012 ("scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati"), originato dai ripetuti attacchi del gruppo terroristico, armato e ben organizzato, che hanno provocato le reazioni dei cristiani ed anche delle forze governative.

La Cassazione, inoltre, ha affermato l'irrelevanza della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del Paese di origine per sottrarsi al rischio di gravi danni, trattandosi di una possibile condizione ostativa indicata dall'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, che non è stata inserita nelle norme di attuazione (sentenza n. 2294/2012).

Ne consegue che il richiedente non è tenuto a prospettare il timore di subire dei gravi danni in tutto il territorio dell'intero paese (l'appellante ha allegato l'operatività del gruppo terroristico anche in altre zone della Nigeria), e che la valutazione del giudice non doveva essere estesa alla situazione esistente in tutto il paese di provenienza.

Con la citata sentenza la CGE ha anche precisato che l'esistenza di un conflitto armato interno può portare alla concessione della protezione sussidiaria solo quando il grado di violenza indiscriminata degli scontri raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rinvitato nel paese o nella regione, correrebbe un rischio effettivo di subire la minaccia di un grave danno, per la sola presenza sul territorio del paese o della regione (v. punto 30 della motivazione).

Nel caso di specie dall'esame di quanto sopra esposto sulla situazione esistente nel Nord della Nigeria al tempo della decisione, ed ancora attualmente, la Corte ritiene che il conflitto interno armato tra le forze governative e il gruppo estremista abbia generato una violenza indiscriminata e diffusa, il cui livello è talmente elevato da poter ritenere che sia concreto il timore del sig. [redacted] di subire gravi danni all'incolumità personale in caso di rientro nella zona di provenienza, non essendovi la possibilità di adeguata protezione da parte dello Stato o di altre organizzazioni.

La Corte, pertanto, accoglie la domanda subordinata, riformando parzialmente l'ordinanza.

La protezione sussidiaria, naturalmente, è destinata a cessare in presenza di mutamenti delle circostanze, tali da rendere non più necessaria la misura.

3. Il secondo motivo, che attiene al provvedimento della Commissione territoriale emesso il 26.4.2012, è inammissibile perché l'appello può riguardare solo l'ordinanza emessa dal Tribunale.

5) leg

Firmato Da: SANTOSTEFANO TOMMASO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9b8b7



4. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del primo grado vengono dichiarate irripetibili, e le spese del presente grado vengono dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile;

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza emessa il 22.2.2013 dal Tribunale di Torino;

ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte;

in parziale riforma dell'ordinanza appellata,


riconosce la protezione sussidiaria al sig. ██████████, nato a Kaduna (Nigeria) il 27.5.1993;

dichiara irripetibili le spese del primo grado sostenute dal sig. ██████████ e dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1.10.2014.


IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Della Fina




IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Maria Alvau




Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso



DEPOSITAT nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino, il 23 OTT. 2014
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso



MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 22/10/14 il Cancelliere

Firmato Da: SANTOSTEFANO TOMMASO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9b8b7

